

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/877 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2020

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione e che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 7, 10, 24, 88, 131, 156, 160, 168, 175, 183, 212, 216, 253 e 265,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) in combinato disposto con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽²⁾ ha dimostrato che è necessario apportare alcune modifiche a tale regolamento delegato al fine di adeguarlo meglio alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali e di tenere conto dell'evoluzione normativa e degli sviluppi relativi all'introduzione dei sistemi informatici istituiti ai fini del codice.
- (2) Al fine di chiarire quale ufficio doganale deve garantire che l'analisi dei rischi precedente all'arrivo sia effettuata sulla base delle informazioni riportate nella dichiarazione sommaria di entrata, la definizione di «ufficio doganale di prima entrata» di cui all'articolo 1, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere modificata per precisare che, laddove tale espressione è utilizzata, si riferisce all'ufficio responsabile del luogo in cui il mezzo di trasporto è destinato ad arrivare anche se, per qualsiasi motivo, il mezzo di trasporto giunge effettivamente in un luogo diverso per il quale è competente un ufficio diverso.
- (3) Per delimitare chiaramente l'ambito di applicazione delle norme relative alla dichiarazione sommaria di entrata per le merci contenute in spedizioni per espresso e delle formalità applicabili all'importazione e all'esportazione di tali merci, è opportuno definire i termini «spedizione per espresso» e «corriere espresso».
- (4) Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni doganali sulla base del valore intrinseco delle merci, è necessaria una definizione dei termini «valore intrinseco».
- (5) In linea con il piano d'azione sulla mobilità militare ⁽³⁾, è necessario razionalizzare e semplificare le formalità doganali per le merci trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito stabilendo una definizione di tali merci e istituendo un formulario UE 302 quale documento doganale che gli Stati membri dell'Unione sono tenuti a utilizzare, anche nell'ambito di attività militari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare, JOIN(2018) 5 final del 28.3.2018.

